Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Mercoledì, 21 dicembre 1927 - ANNO VI — Numero 294

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Compagnia Ital. pel Turismo.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *L. Cappelli: Messaggerie Ital.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Soc. Ed. Int.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonsogno* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini:* via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale,* via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Gorizia: *G. Paternolli.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ragusa: *Biazzo-Occhipinti.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *A. Vallardi; Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie Italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galia.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana,* Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO.

I signori abbonati che non avessero ancora rinnovato l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » del Regno d'Italia per l'anno 1928, sono pregati, nel loro interesse, di farlo subito. L'amministrazione della « Gazzetta » non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati che rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del fascicolo 1°, vol. VII del 1927, della Raccolta ufficiale leggi e decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del volume suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, via Giulia, n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la Raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia — Dicembre 1927 - Anno VI (fascicolo 12).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2595.

LEGGE 4 dicembre 1927, n. 2307.

Conversione in legge del R. decreto 10 maggio 1925, n. 645, che estende al personale doganale proveniente dalla cessata Amministrazione austriaca il vigente ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 10 maggio 1925, n. 645, che estende al personale doganale proveniente dalla cessata Amministrazione austriaca il vigente ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 2596.

LEGGE 4 dicembre 1927, n. 2308.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1830, che stabilisce il divieto di esportazione per le traversine di cerro e di faggio per ferrovia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1830, che stabilisce il divieto di esportazione per le traversine di cerro e di faggio per ferrovia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2597.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1927, n. 2325.

Cessazione del corso forzoso e convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente necessità di dare definitiva sistemazione alla moneta italiana rendendola convertibile in oro o in valute equiparate all'oro;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Primo Ministro Capo del Governo e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto è fatto obbligo alla Banca d'Italia di convertire, contro presentazione presso la sede centrale in Roma, i proprii biglietti, in oro o, a scelta della Banca, in divise su Paesi esteri nei quali sia vigente la convertibilità dei biglietti di banca in oro.

La parità aurea è fissata in ragione di un peso di oro fino di grammi 7.919 per ogni cento lire italiane.

Art. 2.

I biglietti della Banca d'Italia, i biglietti di Stato, entro i termini di tempo stabiliti per il loro ritiro dalla circolazione, e le monete di argento coniate in virtù dei Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1506, e 23 giugno 1927, n. 1148, continuano ad avere nel Regno il loro pieno valore legale.

Nulla è innovato in ordine al potere liberatorio di tali valute, nè in riguardo all'obbligo delle Casse pubbliche, e di ogni privato, di riceverle, nel Regno, come monete legali, nonostante ogni convenzione contraria.

Art. 3.

La Banca d'Italia è autorizzata a computare al suo attivo, in lire italiane, sulla base aurea fissata all'art. 1, tutte le sue Riserve in oro, o in divise estere su Paesi nei quali sia vigente la convertibilità dei biglietti di banca in oro.

Le plusvalenze emergenti dalla rivalutazione delle Riserve della Banca d'Italia vanno accreditate allo Stato. Tali plusvalenze debbono essere destinate:

a) alla estinzione del debito in biglietti della Banca d'Italia emessi per conto dello Stato;

b) al regolamento delle differenze di prezzo in lire-carta, rispetto alla parità aurea fissata con l'art. 1, attribuito alle riserve auree ed equiparate già dei Banchi di Napoli e di Sicilia, trasferite alla Banca d'Italia all'atto della unificazione della emissione dei biglietti nella Banca medesima in conformità alle disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812;

c) al regolamento delle differenze di prezzo in lire-carta, rispetto alla parità aurea suindicata, già attribuito alla somma di dollari 90 milioni ceduti dallo Stato alla Banca d'Italia contro riduzione di lire 2500 milioni del debito del R. Tesoro verso la Banca medesima, a tenore dell'art. 1 del R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506;

d) al regolamento delle differenze di prezzo in lire-carta, rispetto alla parità aurea suddetta, in ordine ai prezzi di acquisto attribuiti alle altre divise estere su Paesi nei quali esiste la convertibilità dei biglietti di banca in oro, trasferite dallo Stato o dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero alla Banca d'Italia.

Art. 4.

A partire dalla entrata in vigore del presente decreto-legge, la Banca d'Italia è obbligata a tenere una riserva in oro o in divise su Paesi esteri nei quali abbia vigore la convertibilità dei biglietti di banca in oro, non inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei suoi biglietti in circolazione e di ogni altro suo impegno a vista.

I biglietti emessi dalla Banca d'Italia sono garantiti, oltre che dalla medesima riserva aurea o equiparata, da ogni altra attività dell'Istituto, conformemente alle esistenti disposizioni legislative.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere mediante decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri e il direttore generale della Banca d'Italia, a emanare le norme per l'attuazione del presente decreto-legge e quelle occorrenti per il coordinamento di esso con le disposizioni legislative attualmente applicate all'Istituto di emissione.

Art. 6.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze si provvederà a coordinare le norme vigenti sulle coniazioni ed emissioni di monete di oro con quanto è disposto nell'art. 1 del presente decreto.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare speciali convenzioni con la Banca d'Italia per l'esecuzione del presente decreto-legge.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 182. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2598.**

REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1927, n. **2326.**

Commisurazione delle valute per il pagamento dei dazi doganali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 aprile 1881, n. 133, sull'abolizione del corso forzoso, art. 14;
Vista la legge 22 luglio 1894, n. 339, che approva i provvedimenti finanziari - allegato 1;
Visto il decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, numero 1641, riguardante i pagamenti in oro per dazi doganali, e i provvedimenti successivi sulla stessa materia;
Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1921, n. 302, relativo alla determinazione del cambio per i pagamenti dei dazi doganali;
Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1927 - VI, col quale viene a cessare il corso forzoso ed è stabilita la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgente necessità di dare definitivo assetto a quanto concerne il pagamento dei dazi doganali;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I pagamenti da eseguirsi a titolo di dazi doganali dovranno essere effettuati direttamente presso gli uffici di dogana in valuta legale, commisurandosi la somma dovuta a 3.67 volte l'ammontare nominale del dazio.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 183. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2599.**

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2255.

Approvazione dello statuto dell'Università libera di Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 13 settembre 1924, n. 1860, col quale l'Università di Ferrara fu riconosciuta come Università libera e ne fu approvato lo statuto;
Veduto il Nostro decreto 8 febbraio 1925, n. 238, col quale vennero approvate alcune modificazioni allo statuto anzidetto;
Vedute le proposte fatte dalle autorità accademiche di detta Università per un nuovo ordinamento degli studi nella Università stessa;
Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, numero 2102;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della libera Università di Ferrara annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 94. — SIROVICH.

Statuto della libera Università di Ferrara.

CAPO I.

DELLA UNIVERSITÀ

Art. 1.

L'Università di Ferrara appartiene alla categoria di cui all'art. 1° n. 2 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102. Essa è autonoma ed ha personalità giuridica ai sensi del predetto decreto. E' disciplinata nel suo funzionamento dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e dalle norme del presente statuto.

Art. 2.

L'Università di Ferrara è costituita dalle seguenti Facoltà e Scuole:
a) Facoltà di giurisprudenza;
b) Facoltà di scienze matematiche, chimiche, naturali;
c) Scuola di farmacia.

Art. 3.

L'Università di Ferrara conferisce in nome del Re le lauree ed i diplomi indicati negli articoli seguenti, relativi all'ordinamento delle Facoltà e della Scuola che la costituiscono.

Art. 4.

Le rendite dell'Università sono costituite:

a) dai redditi del proprio patrimonio;

b) dai proventi delle tasse scolastiche e dai diritti di segreteria;

c) dalle assegnazioni fatte dal Comune di Ferrara, dalla Provincia di Ferrara e dai Comuni del forese;

d) dai contributi volontari degli Enti morali, delle Federazioni, dei Sindacati e delle Corporazioni provinciali e di cittadini.

CAPO II.

DELLE AUTORITÀ ACCADEMICHE.

rt. 5.

Il governo dell'Università appartiene:

a) al Consiglio di amministrazione, che nomina nel suo seno una Giunta, composta di quattro membri, uno dei quali possibilmente scelto fra i professori che ne fanno parte. L'uno e l'altra sono presieduti dal Rettore;

b) al Rettore;

c) al Senato accademico;

d) ai Presidi delle Facoltà e al Direttore della Scuola;

e) ai Consigli delle Facoltà e della Scuola.

Art. 6.

Formano il Consiglio di amministrazione:

a) il Podestà del Comune di Ferrara;

b) il Rettore in carica e il Rettore uscito di carica;

c) i Presidi delle Facoltà e il Direttore della Scuola di farmacia;

d) un rappresentante del Governo nominato dal Ministero della pubblica istruzione;

e) quattro delegati eletti dal Podestà di Ferrara, rinnovabili per metà ogni tre anni;

f) due rappresentanti della Provincia, rinnovabili ogni tre anni;

g) due rappresentanti dei Comuni della Provincia di Ferrara, riuniti in Consorzio, da rinnovarsi ogni tre anni;

h) i rappresentanti degli Enti morali che diano per ciascuno un sussidio continuativo all'Università non inferiore a lire diecimila annue;

i) uno studente di ogni Facoltà e uno per la Scuola di farmacia, eletti regolarmente ogni anno, fra quelli dell'ultimo corso, dai colleghi , e, in mancanza di elezione, scelti dai Presidi.

Art. 7.

La presidenza del Consiglio di amministrazione spetta a norma di legge al Rettore.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria due volte all'anno, in luglio e in decembre. Nella prima adunanza discute e approva il bilancio preventivo, nella seconda approva i bilanci consuntivi.

Le adunanze di primo invito sono valide quando sia presente almeno la metà dei consiglieri; in seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di secondo invito deve essere indetta dopo otto giorni dalla prima.

Il Consiglio si riunisce straordinariamente sempre che occorra o quando un quarto dei consiglieri ne faccia domanda motivata.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione, oltre le attribuzioni che gli sono deferite dalle leggi e dai regolamenti sulla istruzione superiore, spetta:

a) nominare il Rettore e la Giunta;

b) approvare i bilanci ed eleggere i revisori del consuntivo;

c) accettare lasciti e donazioni, ecc.

Art. 9.

La Giunta è composta del Rettore, che la presiede, e di quattro membri scelti in seno al Consiglio d'amministrazione, di cui uno fra i rappresentanti della Università e tre fra i rappresentanti del Comune di Ferrara, degli altri Enti e dei privati sovventori.

I componenti la Giunta durano in ufficio un triennio e possono essere confermati.

Art. 10.

La Giunta:

a) prende sotto la propria responsabilità i provvedimenti che non si possano differire sino alle riunioni ordinarie del Consiglio di amministrazione e non giustifichino una riunione straordinaria;

b) assiste il Rettore nell'amministrazione del patrimonio dell'Università e in tutti i provvedimenti relativi agli insegnanti.

Art. 11.

Il Senato accademico è costituito e funziona secondo le norme generali di legge e di regolamento.

Art. 12.

Il Rettore è nominato dal Consiglio di amministrazione fra i professori stabili. Esso dura in carica un biennio e può essere rieletto. In caso di impedimento è surrogato dal Preside da lui delegato; in mancanza di Presidi, dal professore stabile più anziano.

L'ufficio di Rettore è incompatibile con quello di Preside di una delle facoltà o di Direttore della Scuola.

Art. 13.

I Presidi delle Facoltà e il Direttore della Scuola di farmacia sono nominati dal Rettore su proposta delle rispettive Facoltà e Scuola, fra gli insegnanti stabili. In assenza del Preside ne fa le veci il professore di ruolo più anziano della rispettiva Facoltà o Scuola. I Presidi e il Direttore durano in ufficio un biennio e possono essere confermati.

Art. 14.

Il Consiglio di ciascuna Facoltà si compone del Preside che lo presiede e di tutti i professori di ruolo appartenenti alla rispettiva Facoltà.

Il Consiglio della Scuola di farmacia si compone a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119.

Ai Consigli delle Facoltà e della Scuola possono partecipare i professori incaricati e due rappresentanti dei liberi docenti nei casi previsti dal regolamento generale universitario.

CAPO III.

ORDINAMENTO DEGLI STUDI.

SEZIONE I. — *Norme generali.*

Art. 15.

La Facoltà di giurisprudenza ha per fine di promuovere lo studio ed il progresso delle scienze giuridiche e sociali e di preparare all'esercizio degli uffici e delle professioni che a queste si riferiscono. Essa conferisce la laurea in giurisprudenza.

La Facoltà di scienze ha per fine di contribuire al progresso delle scienze matematiche, chimiche e naturali. Essa conferisce la laurea in matematica, la laurea in chimica e la laurea in scienze naturali. Conferisce inoltre la licenza dal corso biennale di studii propedeutici per l'ingegneria.

La Scuola di farmacia conferisce il diploma in farmacia.

Art. 16.

La durata degli studi, per ciascuna delle Facoltà suindicate e per la Scuola di farmacia, è di quattro anni.

Art. 17.

Gli orari saranno proporzionati all'indole ed estensione delle materie, ma non potranno di regola essere inferiori a tre lezioni settimanali per ogni insegnamento da tenersi in giorni distinti.

Art. 18.

Gli insegnamenti possono svolgersi sotto forma di lezioni cattedratiche o di esercitazioni.

SEZIONE II. — *Ordinamento della Facoltà di giurisprudenza.*

Art. 19.

Per l'ammissione alla Facoltà di giurisprudenza occorre il diploma di maturità classica.

Coloro che siano forniti di altra laurea o diploma possono essere iscritti, a giudizio della Facoltà, ad un anno di corso non oltre il secondo, salvo i laureati della Facoltà di scienze politiche e sociali e degli Istituti superiori di commercio, che saranno ammessi al terzo. La Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determinerà caso per caso i corsi da seguire e gli esami da superare. In ogni caso, i laureati anzidetti dovranno possedere, agli effetti della iscrizione, il diploma di maturità classica conseguito almeno tanti anni prima, quanti sono gli anni di abbreviazione consentiti.

Art. 20.

Gli insegnamenti costitutivi della Facoltà di Giurisprudenza sono i seguenti:

1. Introduzione allo studio delle scienze giuridiche e istituzioni di Diritto civile (annuale).
2. Istituzioni di diritto romano (annuale).
3. Diritto civile (biennale).
4. Diritto romano (biennale).
5. Diritto ecclesiastico (annuale).
6. Diritto e procedura penale (triennale).
7. Diritto commerciale (annuale).
8. Diritto costituzionale (annuale).
9. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione (biennale).
10. Diritto finanziario e scienza delle finanze (annuale).
11. Diritto internazionale (annuale).
12. Procedura civile e ordinamento giudiziario (annuale).
13. Storia del diritto romano (annuale).
14. Storia del diritto italiano (biennale).
15. Filosofia del diritto (annuale).
16. Economia politica (annuale).
17. Statistica (annuale).
18. Medicina legale (annuale).
19. Legislazione sindacale e del lavoro (annuale).
20. Diritto industriale (annuale).
21. Diritto agrario (annuale).
22. Economia e statistica agraria (annuale).

Art. 21.

L'ordine degli studi che si propone è il seguente:

1° anno.

Statistica.
Storia del diritto romano.
Istituzioni di diritto civile.
Istituzioni di diritto romano.
Diritto costituzionale.
Economia politica.

2° anno.

Diritto civile.
Diritto romano.
Diritto e procedura penale.
Diritto ecclesiastico.
Scienza delle finanze.
Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.
Storia del diritto italiano.

3° anno.

Diritto civile.
Diritto romano.
Diritto commerciale.
Diritto e procedura penale.
Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.
Storia del diritto italiano.
Medicina legale.

4° anno.

Procedura civile e ordinamento giudiziario.
Diritto e procedura penale.
Diritto internazionale.
Filosofia del diritto.
Una disciplina a scelta fra quelle indicate ai numeri 19, 20, 21 e 22 del precedente art. 20.

Lo studente è libero peraltro di modificare il sopra indicato piano di studi, ma, per essere ammesso a sostenere lo esame di laurea, dovrà avere seguito un numero di insegnamenti non inferiore a quello che risulta dal precedente comma e dovrà avere superato i relativi esami di profitto.

Art. 22.

Gli studenti non verranno ammessi a sostenere gli esami di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto industriale, di diritto agrario, se non dopo avere superato l'esame di istituzioni di diritto civile, nè a sostenere gli esami di diritto romano e storia del diritto italiano se non dopo avere superato gli esami di storia del diritto romano e di istituzioni di diritto romano, nè, infine, a sostenere l'esame di scienza delle finanze, se non dopo avere superato quello di economia politica.

Art. 23.

Sono annessi alla Facoltà di giurisprudenza un Istituto giuridico e un Gabinetto di statistica, i quali sono ordinati come Seminari ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario.

Provveduti di biblioteche speciali, essi hanno lo scopo di indirizzare e coadiuvare gli alunni negli studi e nelle ricerche con cui intendono perfezionarsi in alcuna delle discipline professate nella Facoltà o in scienze affini o complementari.

Vi potranno essere tenuti corsi speciali sopra argomenti inerenti alle materie trattate nei corsi ordinari o su materie affini o complementari per ammaestrare i giovani nella conoscenza delle fonti e dei metodi di ricerca.

SEZIONE III — *Ordinamento della Facoltà di scienze matematiche, chimiche e naturali.*

Art. 24.

La Facoltà di scienze matematiche, chimiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

1. Laurea in matematica.
2. Laurea in chimica.
3. Laurea in scienze naturali.

Il corso di studi per il conseguimento di tali lauree ha la durata di quattro anni.

La Facoltà comprende inoltre i seguenti gruppi di insegnamenti:

a) corso biennale di studi propedeutici per l'ingegneria;
b) corso complementare di coltura generale agraria.

Art. 25.

Le materie di insegnamento della Facoltà di scienze matematiche, chimiche e naturali sono le seguenti:

1. Analisi algebrica con esercizi.
2. Geometria analitica e proiettiva con esercizi e disegno.
3. Analisi infinitesimale con esercizi.
4. Geometria descrittiva con esercizi e disegno.
5. Meccanica razionale con esercizi.
6. Disegno di ornato e di architettura (biennale).
7. Matematiche complementari.
8. Fisica matematica e meccanica superiore.
9. Fisica superiore.
10. Analisi superiore.
11. Matematica per chimici e naturalisti.
12. Fisica sperimentale (biennale) con esercizi.
13. Chimica generale e inorganica, chimica organica (biennale) con esercizi.
14. Chimica fisica.
15. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale) con esercizi.
16. Chimica agraria.
17. Chimica bromatologica.
18. Mineralogia e geologia (biennale) con esercizi.
19. Botanica (biennale) con esercizi.
20. Zoologia e anatomia comparata (biennale) con esercizi.
21. Istologia ed embriologia generale.
22. Anatomia umana descrittiva e topografica (biennale) con esercitazioni sul cadavere.
23. Fisiologia sperimentale e chimica fisiologica (biennale).
24. Patologia generale (biennale).
25. Batteriologia.
26. Farmacologia.
27. Biologia vegetale.
28. Elementi di agricoltura e industrie agrarie.

Art. 26.

Per il conseguimento della laurea in matematica si propone il seguente ordine di studi:

1° biennio.

Analisi algebrica con esercizi.
Geometria analitica e proiettiva con esercizi e disegno.
Fisica sperimentale (biennale) con esercizi.
Chimica generale inorganica e organica (biennale).
Analisi infinitesimale con esercizi.
Geometria descrittiva con esercizi e disegno.

2° biennio.

Meccanica razionale con esercizi.
Analisi superiore (biennale).
Fisica superiore (biennale).
Chimica fisica.
Matematiche complementari.
Fisica matematica e meccanica superiore.
Esercitazioni complementari di fisica.

Lo studente può modificare il piano degli studii consigliato purchè segua i corsi e superi gli esami in almeno 12 materie fra quelle indicate nell'art. 25 ai numeri 1 a 10 e 12 a 14.

Art. 27.

Per il corso biennale di studii propedeutici per l'ingegneria, sono stabilite le seguenti materie d'insegnamento, a norma dell'art. 2 del R. D. L. 7 ottobre 1926, n. 1977 (Legge 9 giugno 1927, n. 1133).

Fisica sperimentale (biennale) con esercizi.
Chimica generale e inorganica.
Chimica organica.
Analisi algebrica con esercizi.
Geometria analitica e proiettiva con esercizi.
Geometria descrittiva con applicazioni e disegno.
Analisi infinitesimale con esercizi.
Meccanica razionale con esercizi.
Disegno di ornato e di architettura (biennale).

La ripartizione dei detti insegnamenti nel biennio e le norme per gli esami di profitto verranno indicate dalla Facoltà nel manifesto annuale degli studi.

L'esame di licenza si svolge secondo le norme e le modalità stabilite negli articoli 3, 4 e 5 del citato decreto.

Art. 28.

Per il conseguimento della laurea in chimica sono consigliati due piani di studi per il primo biennio rispondenti a due indirizzi, l'uno biologico (tipo A), l'altro fisico-matematico (tipo B). Le materie d'insegnamento consigliate sono le seguenti:

Primo biennio — (Tipo A) *Indirizzo biologico.*

Fisica sperimentale (biennale) con esercizi.
Chimica generale e inorganica.
Chimica organica.
Botanica.
Zoologia.
Mineralogia e Geologia (biennale) con esercizi.
Matematica per chimici e naturalisti.
Esercizi di preparazioni chimiche e di analisi chimica qualitativa.

Primo biennio — (Tipo B) *Indirizzo fisico-matematico.*

Fisica sperimentale (biennale) con esercizi.
Chimica generale e inorganica.
Chimica organica.
Analisi algebrica.
Geometria analitica.
Analisi infinitesimale.
Mineralogia e geologia (biennale) con esercizi.
Esercizi di preparazioni chimiche e di analisi chimica qualitativa.

Secondo biennio — *Comune ai due indirizzi.*

Chimica fisica.
Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
Chimica bromatologica con esercizi.
Chimica fisiologica.
Chimica agraria.
Esercizi di analisi chimica quantitativa e preparazioni ed analisi organiche e ricerche sperimentali.

Art. 29.

Lo studente può modificare i piani degli studi consigliati purchè segua i corsi e sostenga gli esami in almeno 12 materie fra quelle indicate nell'art. 25 ai nn. 1, 2, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23; deve inoltre sostenere una prova pratica di:

1. Analisi chimica qualitativa;
2. Analisi chimica quantitativa;
3. Preparazioni e analisi organiche;

deve inoltre frequentare per 4 anni il Laboratorio di chimica.

Art. 30.

Per il conseguimento della laurea in scienze naturali si propone il seguente piano di studii:

Primo biennio.

Fisica sperimentale (biennale) con esercizi.
Botanica (biennale) con esercizi.
Chimica generale e inorganica.
Chimica organica.
Mineralogia e geologia (biennale) con esercizi.
Istologia ed embriologia generale.
Matematica per chimici e naturalisti.

Secondo biennio.

Zoologia e anatomia comparata (biennale) con esercizi.
Anatomia umana.
Fisiologia sperimentale e chimica fisiologica (biennale).
Chimica agraria.
Chimica fisica.

E' prescritta la frequenza per un anno dei Laboratori di botanica e di zoologia e anatomia comparata e l'internato per il secondo biennio nel Laboratorio presso il quale il candidato svolgerà la dissertazione di laurea.

Art. 31.

Lo studente ha facoltà di modificare il piano degli studi consigliato, purchè segua i corsi e sostenga gli esami in almeno 12 materie fra quelle indicate nell'art. 25, ai numeri 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25.

Art. 32.

Allo scopo di completare la coltura degli studenti di scienze naturali e di chimica, che desiderano seguire un indirizzo agrario, la Facoltà consiglia i seguenti corsi:

Chimica agraria con esercizi;
Biologia vegetale con esercizi;
Elementi di agricoltura ed industrie agrarie con applicazioni;

e inoltre gli insegnamenti seguenti appartenenti alla Facoltà di giurisprudenza:

1. Diritto agrario.
2. Economia e statistica agraria.

Gli studenti della Facoltà di scienze, che abbiano regolarmente seguito tali corsi, potranno ottenere un attestato ufficiale degli studi compiuti.

Art. 33.

I laureati, i quali aspirino a conseguire una seconda laurea presso la Facoltà di scienze matematiche, chimiche e naturali, possono ottenere un abbreviamento di corso secondo le norme generali seguenti:

per la laurea in matematica, vengono iscritti al 4° anno i laureati in fisica, al 3° anno i laureati in ingegneria civile e industriale, al 2° anno i laureati in scienze naturali, chimica e chimica farmacia.

Per la laurea in chimica vengono iscritti al 3° anno i laureati in matematica, fisica, scienze naturali, chimica farmacia, medicina e chirurgia, ingegneria; al 2° anno i laureati in agraria, veterinaria e i diplomati in farmacia.

Per la laurea in scienze naturali vengono iscritti al 3° anno i laureati in matematica, fisica, chimica, chimica farmacia, medicina e chirurgia, ingegneria e agraria; al 2° anno i laureati in veterinaria e i diplomati in farmacia.

In qualunque caso gli aspiranti devono essere provvisti del diploma di maturità classica o scientifica, conseguito tanti anni prima quanti sono gli anni di abbreviazione consentiti.

La Facoltà inoltre, tenuto conto degli studi compiuti, stabilisce il numero minimo di materie di insegnamento e di esercitazioni che l'iscritto dovrà seguire e su cui dovrà sostenere gli esami per essere ammesso a quello della nuova laurea.

SEZIONE IV — *Ordinamento della Scuola di farmacia.*

Art. 34.

La Scuola di farmacia conferisce il diploma in farmacia, e gli insegnamenti che si impartiscono sono i seguenti:

1. Chimica generale e inorganica.
2. Chimica organica.
3. Fisica biologica.
4. Mineralogia con esercizi.
5. Botanica con esercizi.
6. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale) con esercizi.
7. Farmacologia con esercizi di farmacognosia.
8. Chimica bromatologica con esercizi.
9. Tecnica farmaceutica.
10. Chimica analitica qualitativa e quantitativa (esercitazioni pratiche).

Gli insegnamenti della Scuola di farmacia sono comuni con quelli della Facoltà di scienze ad eccezione della Tecnica farmaceutica, che forma oggetto di speciale incarico.

Art. 35.

Il professore di chimica farmaceutica e tossicologica appartiene alla Facoltà di scienze matematiche, chimiche e naturali.

Art. 36.

Pel conseguimento del diploma in farmacia si consiglia il seguente piano di studi durante i primi tre anni:

1° anno.

Chimica generale e inorganica.
Botanica con esercizi.
Fisica biologica.
Esercizi di preparazioni chimiche.

2° anno.

Chimica organica.
Mineralogia con esercizi.
Chimica farmaceutica e tossicologica.
Esercizi di analisi chimica qualitativa con prova pratica obbligatoria.

3° anno.

Chimica farmaceutica e tossicologica.
Chimica bromatologica con esercizi.
Farmacologia con esercizi di farmacognosia.
Tecnica farmaceutica.
Esercizi di chimica farmaceutica con esame obbligatorio.

Lo studente è libero di modificare tale piano di studi purchè prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 9 materie scelte fra quelle indicate nell'art. 34 ai numeri dall'1 al 9, e quelle elencate nell'articolo 25 ai numeri 14, 20, 21, 23 e 25, e segua 4 corsi di esercitazioni di analisi chimica, di chimica farmaceutica, di farmacognosia e di botanica e superi le relative prove pratiche.

Art. 37.

Durante il quarto anno lo studente si inscrive, per la pratica farmaceutica, presso una farmacia autorizzata dalla Scuola al principio dell'anno scolastico. Ciò deve risultare da dichiarazione dello studente e da attestazione rilasciata dal direttore della farmacia.

Il tempo complessivo della pratica non deve essere inferiore ad un anno solare, e un quadrimestre almeno di questa pratica deve essere compiuto dallo studente dopo aver superato tutti gli esami di profitto. L'adempimento della pratica farmaceutica dovrà essere comprovata da attestazione rilasciata dal direttore della farmacia presso la quale è stata compiuta.

Art. 38.

I laureati in scienze naturali, in fisica, in medicina e chirurgia, in ingegneria, in agraria e veterinaria, aspiranti al diploma in farmacia, possono essere ammessi al terzo anno, quando comprovino di aver seguito per un anno il corso biennale di chimica farmaceutica e tossicologica e i relativi esercizi.

I laureati in chimica sono ammessi al terzo anno; possono però essere ammessi al quarto anno quei laureati in chimica i quali, avendo superato l'esame del corso biennale di chimica farmaceutica, a giudizio del Consiglio della Scuola siano in condizioni di seguire regolarmente i corsi loro mancanti e nello stesso tempo seguire la pratica farmaceutica prescritta.

La Scuola, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati dai singoli aspiranti, determina, caso per caso, il numero minimo dei corsi e delle esercitazioni che dovranno essere seguite e che debbono formare oggetto di esame, e consiglia il piano degli studi.

In ogni caso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica, conseguito almeno tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione.

CAPO IV.

DEGLI INSEGNANTI.

Art. 39.

L'insegnamento ufficiale è impartito da professori di ruolo e da incaricati.

Art. 40.

Il ruolo organico per ciascuna Facoltà è determinato dalla tabella annessa al presente statuto.

Art. 41.

Alla nomina dei professori di ruolo si procede secondo le disposizioni vigenti.

Art. 42.

Per i professori di ruolo è applicata la tabella *E* del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, escluse le indennità accademiche, tenuto conto, per la determinazione della stabilità e dei quinquenni, degli anni trascorsi, in qualità di ordinario, presso l'Università di Ferrara.

Art. 43.

I professori di ruolo hanno obbligo di impartire almeno tre ore settimanali di insegnamento in giorni distinti e di assumere inoltre un incarico che verrà retribuito.

Art. 44.

A tutti i professori di ruolo è assicurato uno stato di quiescenza presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, mediante il versamento di una quota corrispondente al 12 % dello stipendio lordo, di cui metà a carico del professore e l'altra metà a carico del bilancio della Università.

Art. 45.

Per il conferimento degli incarichi si provvede dalla Giunta, su proposta della Facoltà o Scuola, a norma dell'art. 44 del regolamento generale universitario. Gli incarichi verranno retribuiti.

Art. 46.

L'ufficio d'incaricato è soggetto alla riconferma annuale della Giunta, sentito sempre il parere della Facolà o della Scuola.

Art. 47.

Sono ammessi i corsi d'insegnamento a titolo privato. Affinchè un corso libero possa essere riconosciuto come pareggiato al corso ufficiale, la Facoltà deve, caso per caso, dichiarare che il programma presentato dal privato docente, per estensione e per numero delle ore di insegnamento cattedratico e d'esercizi, corrisponde al corso ufficiale e inoltre che il libero docente dispone di mezzi dimostrativi analoghi a quelli del corrispondente corso impartito a titolo ufficiale.

I corsi pareggiati che non vengono tenuti in locali universitari devono essere sottoposti ad ispezioni ordinate dal Preside della Facoltà a cui i corsi stessi appartengono.

Art. 48.

La supplenza di un insegnamento può essere affidata:
a) ai professori della rispettiva Facoltà o della Scuola;
b) ai liberi docenti della materia o di materia affine.
La nomina viene fatta dalla Giunta su designazione della Facoltà o della Scuola.

CAPO V.

Degli studenti - Degli esami e delle tasse.

Sezione I — *Norme generali.*

Art. 49.

Per l'ammissione, per la carriera scolastica, per le tasse e sopratasse degli studenti, per la Cassa scolastica e per l'Opera dell'Università, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 50.

Per la validità dell'anno scolastico lo studente deve iscriversi almeno a tre corsi.

Art. 51.

Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente e diligentemente i corsi di lezioni o esercitazioni ai quali sono iscritti, di serbare un contegno corretto durante le lezioni, e in genere nei locali dell'Università.
La frequenza, la diligenza, ed il profitto degli studenti sono accertati dai professori ufficiali o dai liberi docenti, nei modi che credano più opportuno.

Art. 52.

Le punizioni, che in conformità dell'art. 52 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, le autorità accademiche possono applicare al fine di mantenere la disciplina scolastica, sono:
1° l'ammonizione;
2° l'interdizione temporanea da uno o più corsi, sia ufficiali che liberi;
3° la sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;
4° l'esclusione temporanea dall'Università.

Art. 53.

La mancanza disciplinare è comunicata, per il tramite del Preside della Facoltà o del Direttore della Scuola, al Rettore, il quale giudica se si tratti di mancanza lieve o grave.
Per le mancanze lievi si dà l'ammonizione che viene inflitta direttamente dal Rettore, udito lo studente nelle sue discolpe.
Per le mancanze gravi, o per la recidiva di mancanze lievi, il Rettore deferisce lo studente al Consiglio di Facoltà o Scuola che giudica a maggioranza di voti, e può applicare le pene di cui ai numeri 2 e 3. Per l'applicazione della pena di cui al n. 4 il Rettore deferisce lo studente al Senato accademico.

Art. 54.

Il rapporto per il giudizio della Facoltà o Scuola viene dal Rettore comunicato allo studente 10 giorni prima di quello fissato per la riunione della Facoltà o Scuola o del Senato accademico.
Nei suoi poteri discrezionali il Rettore può protrarre tale termine.
Lo studente ha diritto di presentare per iscritto le sue discolpe, e deve, a sua richiesta, essere udito.
Se il rapporto non può essere comunicato allo studente per mancanza di indirizzo o per cambiamento di domicilio, verrà pubblicato all'albo dell'Università.
Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Rettore.

Art. 55.

Dell'applicazione di tutte le pene di grado superiore al 1° viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della pena di 4° grado viene data comunicazione a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

Art. 56.

Le disposizioni disciplinari prese a carico degli studenti devono essere registrate nella carriera scolastica di essi e trascritte conseguentemente nei fogli di congedo eventualmente domandati per il trasferimento ad altra sede.
Le disposizioni disciplinari prese in altra Università o Istituto superiore e risultanti dai fogli di congedo o da dirette comunicazioni vengono integralmente applicate nella Università di Ferrara per gli studenti che vi si trasferiscano o vi chiedano iscrizione.

Art. 57.

Gli esami sono:
a) di profitto;
b) di laurea o diploma.

Art. 58.

Per ottenere l'ammissione agli esami di profitto lo studente deve avere ottenuta l'attestazione di frequenza nelle materie alle quali l'esame si riferisce.

Art. 59.

L'esame di profitto avrà carattere dottrinale e, dove riesca possibile, anche pratico, e consiste in interrogazioni e in discussioni col candidato.

Art. 60.

La durata dell'esame di profitto non può essere inferiore ai quindici minuti.

Art. 61.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Rettore su proposta del Consiglio di Facoltà e sono costituite dal professore della materia, da un professore ufficiale e da un libero docente o cultore della materia stessa.

Art. 62.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver sostenuto con buon esito tutti gli esami di profitto.

Art. 63.

La Commissione per gli esami di laurea è composta di undici membri, compreso il Preside della Facoltà, che ne ha la presidenza. Sette dei componenti la Commissione sono scelti dal Rettore fra i professori ufficiali; degli altri quattro almeno uno deve essere libero docente.
In mancanza del Preside la Commissione è presieduta dal professore più anziano di grado.

Soltanto in caso di necessità la Commissione per l'esame di laurea potrà essere costituita da un numero di membri minore di undici, ma non mai inferiore a sette, dei quali non meno di cinque debbono essere professori ufficiali.

Art. 64.

La Commissione per gli esami di laurea, terminata la discussione, procede alla votazione secondo le norme prescritte all'art. 87 del regolamento generale universitario.

SEZIONE II — *Norme particolari per la Facoltà di giurisprudenza.*

Art. 65.

L'esame di laurea consta d'una prova scritta e d'una prova orale.

La prova scritta è costituita di una dissertazione composta dal candidato sopra un argomento di sua scelta, in una delle materie indicate nell'art. 29. La dissertazione deve essere approvata preventivamente da una Commissione composta del professore della materia e di altri due professori ufficiali, designati dal Preside della Facoltà, la quale può negare l'approvazione nel caso in cui, anche mediante un colloquio col candidato, ne accerti la insufficienza di preparazione.

La prova orale consiste nella discussione sulla predetta dissertazione e su tre proposizioni concernenti questioni controverse nella dottrina o nel foro, enunciate per iscritto dal candidato in calce alla dissertazione. La Commissione può limitare la discussione a due soltanto delle tre proposizioni.

Le proposizioni devono riguardare materie che sono soggette ad esame nella Facoltà, diverse però fra loro e diverse inoltre da quella a cui si riferisce la dissertazione.

Art. 66.

La dissertazione per l'esame di laurea dev'essere presentata in due esemplari e depositata nella segreteria almeno venti giorni prima di quello prefisso per l'esame.

SEZIONE III — *Norme particolari per la Facoltà di scienze.*

Art. 67.

Per ottenere la laurea occorre aver superato tutti gli esami di profitto e aver frequentato regolarmente i laboratorî secondo che è prescritto, e presentare una dissertazione sopra un argomento che può essere scelto liberamente dal candidato in una delle scienze che si riferiscono alla laurea a cui aspira.

La dissertazione per la laurea in matematica dovrà avere per oggetto un argomento d'indole matematica.

Per la laurea in chimica o in scienze naturali il lavoro a cui si riferisce la dissertazione di laurea sarà preferibilmente d'indole sperimentale.

Art. 68.

La dissertazione di laurea dovrà essere depositata, in due esemplari, in segreteria almeno venti giorni prima di quello prefisso per l'esame insieme con le indicazioni di tre tesi orali, che lo studente si offre di svolgere davanti alla Commissione esaminatrice, scelte fra materie diverse fra loro e diverse da quella che forma oggetto della dissertazione.

Art. 69.

Per la laurea in chimica o in scienze naturali il candidato dovrà prima dell'esame orale compiere due prove pratiche, una delle quali relativa alla scienza che è stata oggetto della dissertazione di laurea e la seconda in altra delle materie il cui esame sia richiesto per il conseguimento della laurea, a scelta del candidato. Per la laurea in chimica la prova pratica in chimica dovrà comprendere un'analisi qualitativa e un'analisi quantitativa.

SEZIONE IV — *Norme particolari per la Scuola di farmacia.*

Art. 70.

La Commissione per l'esame di diploma in farmacia è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio della Scuola ed è costituita di 7 membri fra i quali debbono essere sempre compresi il Direttore della Scuola, i professori di chimica farmaceutica e di farmacologia, un libero docente e un provetto farmacista.

Art. 71.

L'esame di diploma viene dato alla fine dell'anno solare di pratica e consiste di due parti: una prova pratica e una prova orale.

La prova pratica comprende:

1° un'analisi quantitativa inorganica;

2° un'analisi di prodotto farmaceutico;

3° una preparazione farmaceutica.

Nella prova orale il candidato viene interrogato sulla prova pratica, sulle droghe, sull'arte di ricettare, sulla farmacopea e sulla legislazione sanitaria.

Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve avere superato la prova pratica.

CAPO VI.

DEGLI ASSISTENTI.

Art. 72.

Gli assistenti coadiuvano i professori ufficiali nella attività didattica e scientifica.

Art. 73.

La nomina e la conferma degli assistenti è disciplinata dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

Gli assistenti possono essere revocati in qualsiasi tempo ove vengano meno ai doveri inerenti al loro ufficio.

Art. 74.

Gli assistenti sono retribuiti con annue lire 5000 nel caso che non abbiano altro ufficio retribuito, con annue lire 2000 se abbiano altro impiego retribuito.

CAPO VII.

DELL'AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE E SUBALTERNO.

Art. 75.

Il pagamento degli stipendi al personale dell'Università è effettuato a mezzo di un Istituto di credito, incaricato dal Consiglio di amministrazione, in base al foglio di stipendio firmato dal Rettore, quale presidente del Consiglio di amministrazione, e dal ragioniere segretario. In assenza del Rettore i mandati sono firmati da chi lo rappresenta o da un membro della Giunta.

Art. 76.

La gestione del patrimonio, il servizio di cassa e quanto altro si attiene all'amministrazione dell'Università, compreso il personale di servizio e di amministrazione, viene disciplinato con speciale regolamento emanato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 77.

All'assunzione del personale di amministrazione e subalterno l'Università provvede a termini del regolamento di cui al precedente articolo.

Il personale di amministrazione si compone di un direttore di segreteria e di un applicato.

Il direttore di segreteria, con stipendio iniziale di L. 7000, con diritto a quattro aumenti quinquennali di un decimo ciascuno, avrà inoltre l'incarico della contabilità, con compenso da determinarsi dalla Giunta.

Art. 78.

Il personale subalterno è assunto per un anno di prova con lo stipendio di L. 3000. Dopo la conferma avrà lo stipendio di L. 4000 annue con diritto a sei aumenti quadriennali di un decimo ciascuno.

TABELLA.

Ruolo dei professori.

Facoltà di giurisprudenza . . . . . dieci
Facoltà di scienze matematiche, chimiche e naturali e Scuola di farmacia . . . . dodici

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 2600.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2281.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, col quale venne approvato lo statuto della Regia università di Napoli;

Vedute le proposte di modificazioni allo statuto fatte dalle Autorità accademiche di detta Università;

Veduti gli articoli 1 e 80 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Lo statuto della Regia università di Napoli, approvato col Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, è modificato come segue:

Art. 28. — Si sostituisca col seguente:

« Le materie d'insegnamento della Facoltà sono le seguenti:

1. Istituzioni di diritto civile;
2. Istituzioni di diritto romano;
3. Istituzioni di diritto pubblico;
4. Storia del diritto romano;
5. Storia del diritto italiano (biennale);
6. Filosofia del diritto;
7. Economia politica;
8. Statistica metodologica, demografica e giudiziaria;
9. Diritto costituzionale;
10. Diritto amministrativo (biennale);
11. Diritto romano (biennale);
12. Diritto civile (biennale);
13. Diritto commerciale;
14. Diritto e procedura penale (biennale);
15. Diritto ecclesiastico;
16. Procedura civile e ordinamento giudiziario;
17. Scienza delle finanze;
18. Diritto internazionale;
19. Epigrafia e papirologia giuridica;
20. Esegesi delle fonti giuridiche romane;
21. Diritto canonico;
22. Storia delle dottrine economiche;
23. Storia delle dottrine politiche;
24. Storia economica;
25. Diritto marittimo;
26. Legislazione sindacale e del lavoro;
27. Economia politica commerciale;
28. Legislazione coloniale;
29. Statistica economica;
30. Scienza dell'amministrazione;
31. Diritto industriale;
32. Diritto diplomatico e consolare;
33. Diritto pubblico comparato;
34. Diritto privato comparato;
35. Istituzioni giuridiche e politiche dell'Italia meridionale ».

Art. 29. — Si sostituisca col seguente:

« Le materie che la Facoltà propone e consiglia sono quelle designate ai numeri 1 a 18 del precedente articolo, oltre una almeno a scelta fra quelle comprese nei numeri dal 19 al 35.

Nessun anno di corso è valido ove lo studente non si iscriva ad almeno tre materie ».

Art. 31. — Si sostituisca col seguente:

« Gli studenti che aspirano alla laurea nelle scienze politiche e sociali debbono, nel 1° biennio, frequentare i corsi e sostenere gli esami di dieci discipline liberamente scelte nell'elenco dell'art. 28 dal n. 1 al 18; e, nel secondo biennio, sette discipline liberamente scelte nell'elenco seguente:

1. Scienza dell'amministrazione;
2. Contabilità di Stato;
3. Economia politica commerciale;
4. Storia delle dottrine economiche;
5. Storia economica;
6. Statistica economica;
7. Legislazione sindacale e del lavoro;
8. Diritto diplomatico e consolare;
9. Diritto pubblico comparato;
10. Legislazione coloniale;
11. Storia delle dottrine politiche;
12. Storia moderna (della Facoltà di lettere e filosofia) ».

Art. 32. — Si sostituisca col seguente:

« Il corso per la laurea in scienze politiche e sociali può ridursi ad un anno per quegli aspiranti che abbiano superato

l'esame di laurea in giurisprudenza e che, durante gli studi per la laurea in giurisprudenza, abbiano, a qualunque titolo, frequentato i corsi e superati gli esami di tre fra le materie comprese nell'articolo precedente.

In detto anno devono iscriversi ad altri quattro corsi elencati all'articolo precedente e sostenerne gli esami ».

Art. 34, lettera c). — Si legga « alla procedura civile » invece di « al diritto industriale ».

Art. 43. — Nell'elenco degli insegnamenti della Facoltà di lettere e filosofia:

si sopprima l'insegnamento di « letteratura umanistica » (n. 6) e quello di « psicologia sperimentale » (n. 18);

al n. 13 si legga « Lingue e letterature slave » invece di « Lingua e letteratura russa »;

al n. 21 si legga « Storia dell'arte medioevale e moderna ».

In conseguenza rimangono modificati i titoli di questi insegnamenti nelle successive disposizioni.

Si aggiunga, inoltre, il seguente comma:

« Alla cattedra di lingua e letteratura latina può essere annesso un corso di esercitazioni di lingua e stile latino, il quale potrà essere affidato anche a persona estranea all'insegnamento superiore ».

Art. 48. — Si sostituisca col seguente:

« Per le lingue straniere moderne possono essere istituiti speciali corsi tenuti da lettori ».

Art. 61. — Nell'elenco degli insegnamenti della Facoltà di medicina e chirurgia, al n. 5 si legga « Anatomia umana normale descrittiva e topografica » e si aggiunga:

« 33. Tecnica di diagnostica chirurgica ».

« 34. Psicologia sperimentale ».

Art. 79. — Nell'elenco degli insegnamenti della Scuola di perfezionamento in chirurgia si aggiunga:

« 9. Anatomia applicata alla Clinica chirurgica ».

Art. 97. — Di seguito a questo articolo si aggiungano le seguenti disposizioni:

IX. *Scuola di perfezionamento in dermatologia e sifilografia.*

Art. ...

La Scuola ha la durata di due anni.

Le materie d'insegnamento sono:

1. Anatomia e fisiologia della pelle;
2. Semejotica cutanea;
3. Clinica delle malattie cutanee;
4. Clinica delle malattie veneree-sifilitiche;
5. Esercitazioni nell'ambulatorio e tecnica terapeutica;
6. Esercizi di laboratorio per tutto ciò che riguarda le moderne indagini ai fini della diagnosi e della terapia;
7. Terapia fisica delle malattie cutanee.

Art. ...

Gli esami di profitto sono dati in due gruppi, uno alla fine del primo e uno alla fine del secondo anno.

Gli esami di profitto del primo gruppo comprendono le seguenti materie: Anatomia e fisiologia della cute - Semejotica cutanea - Clinica delle malattie cutanee.

Gli esami del secondo gruppo comprendono: Clinica delle malattie veneree-sifilitiche - Tecnica terapeutica - Indagini di laboratorio - Terapia fisica delle malattie cutanee.

Art. ...

Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta e sostenere la relativa discussione a norma dell'art. 76, devono anche sottoporsi ad una prova pratica sull'ammalato e ad una prova di laboratorio.

X. — *Scuola di perfezionamento in idrologia, crenologia e climatoterapia.*

Art. ...

La Scuola ha la durata di un anno.

Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

1. Idroterapia: azione biologica e terapeutica tecnica;
2. Crenologia: nozioni di Geologia sulle acque minerali, chimica e chimica fisica delle stesse, azioni biologiche;
3. Crenoterapia generale e speciale;
4. Lutoterapia tecnica;
5. Climatologia e Climatoterapia;
6. Cure fisiche e sussidiarie;
7. Rapporti fra le cure climatologiche e crenologiche e le cure farmacologiche. Associazione delle une alle altre;
8. Organizzazione delle stazioni di cura crenotermominerali.

Gli insegnamenti sono teorici pratici ed integrati da esercitazioni di laboratorio e visite agli stabilimenti crenotermominerali.

Art. ...

Alla fine del corso gli iscritti sostengono esami orali sulle materie del programma ed una prova pratica di laboratorio e debbono inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta su argomento originale.

XI. — *Scuola di perfezionamento in medicina legale e nelle assicurazioni sociali.*

Art. ...

La Scuola di perfezionamento in medicina legale e nelle assicurazioni sociali ha la durata di due anni.

Art. ...

Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

1. Medicina legale generale e speciale ed esercitazioni relative;
2. Medicina legale carceraria, Delinquenza, Polizia medica;
3. Medicina sociale;
4. Malattie delle assicurazioni (infortuni - malattie - invalidità);
5. Malattie professionali e rieducazione professionale;
6. Diritto in relazione alle questioni medico-legali - Legislazione del lavoro e dei sindacati, dell'emigrazione, del patronato nazionale.

Tutti gli insegnamenti sono coordinati allo scopo di dare ai medici la più completa e sintetica istruzione nelle varie quistioni riguardanti l'esercizio delle perizie medico-legali, delle assicurazioni sociali e degli altri problemi di medicina sociale.

Art. ...

La direzione può invitare singoli specialisti per conferenze e dimostrazioni nel campo delle singole specialità.

Gli iscritti visitano inoltre stabilimenti psichiatrici, carcerari, riformatori e stabilimenti industriali.

Art. ...

Alla fine del corso il diploma viene rilasciato soltanto a quegli iscritti che abbiano sostenuti gli esami con esito favorevole.

Non possono rilasciarsi certificati di frequenza o di assistenza.

Art. ...

Gli esami di profitto si danno per gruppi alla fine di ogni anno secondo quanto verrà stabilito nel manifesto degli studi.

Superati tali esami gli iscritti devono presentare una dissertazione scritta e sostenere la relativa discussione, a norma dell'art. 76 dello statuto universitario.

Art. ...

Possono essere ammessi, come semplici uditori a singoli corsi, i laureati in giurisprudenza, specie quelli dell'Ordine giudiziario e della polizia giudiziaria.

Sono esentati dal pagamento delle tasse coloro che, essendo funzionari dello Stato, siano autorizzati a seguire i corsi dai rispettivi Ministeri di Giustizia, Interni ed Economia Nazionale.

Gli uditori, che sostengano esami sui corsi seguiti, ricevono un attestato.

Art. 99. — Nell'elenco degli insegnamenti della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, si aggiunga:

« 38. Embriologia e meccanica dello sviluppo ».

Art. 109. — Si sostituisca col seguente:

« Agli studenti che seguono il corso biennale propedeutico agli studi di ingegneria è consigliato il seguente piano di studi:

I anno:

Analisi algebrica ed esercitazioni;
Geometria analitica ed esercitazioni;
Geometria projettiva ed esercitazioni;
Fisica sperimentale;
Disegno di ornato;
Chimica generale inorganica con elementi di chimica organica.

II anno:

Analisi infinitesimale ed esercitazioni;
Geometria descrittiva ed esercitazioni;
Meccanica razionale;
Fisica sperimentale;
Disegno di architettura elementare ».

Art. 121. — Si sostituisca col seguente:

« La Scuola impartisce l'insegnamento pratico professionale nel 4° anno di diploma e nel 5° di laurea mediante il corso di tecnica farmaceutica. Gli studenti completeranno la pratica professionale in una farmacia di loro scelta.

Un trimestre almeno di tale pratica deve essere compiuto dopo che si sono superati tutti gli esami speciali ».

Art. 130. — Si sostituisca col seguente:

« I laureati in chimica sono ammessi di regola al 3° anno del corso per il diploma o al 4° del corso per la laurea, salvo che abbiano già superati gli esami di chimica farmaceutica e di materia medica, nel qual caso possono essere ammessi rispettivamente al 4° od al 5° anno.

« I laureati in agraria, purchè forniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito tanti anni prima quanti sono quelli dell'abbreviazione, e i laureati in medicina e chirurgia sono ammessi al 3° anno di diploma o al 4° anno per la laurea.

« I laureati in scienze naturali o in fisica sono ammessi rispettivamente al 3° anno di diploma o al 4° per la laurea se hanno superati gli esami di chimica analitica qualitativa e di chimica organica e chimica inorganica.

« I laureati in matematica sono ammessi rispettivamente al 2° anno di diploma o al 3° per la laurea.

« I laureati in matematica e in medicina veterinaria possono essere ammessi al 3° anno del corso per il diploma o al 2° del corso per la laurea, purchè forniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito, rispettivamente, almeno due anni o un anno innanzi.

« I diplomati in farmacia, che aspirano alla laurea, possono essere ammessi al 2° anno.

« La Scuola, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati per il conseguimento della laurea o del diploma di cui gli aspiranti sono forniti, determina, caso per caso, il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto d'esame, e consiglia l'ordine degli studi ».

Articolo 2.

La numerazione generale degli articoli dello statuto con i relativi riferimenti è modificata in conseguenza delle aggiunte di articoli approvate col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 120. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2601.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1927, n. 2311.

Primo elenco dei comprensori soggetti a trasformazione fondiaria di pubblico interesse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 753, sulle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse e le successive disposizioni modificative ed integrative contenute nel R. decreto 29 novembre 1925, n. 2464;

Ritenuto che il Comitato interministeriale per l'applicazione delle citate norme ha proposto un primo gruppo di comprensori da sottoporre a trasformazione fondiaria;

Ritenuto che i territori designati, come quelli dei quali è più urgente la trasformazione, risultano in condizioni arretrate di coltura, mentre appaiono suscettibili di essere trasformati con rilevanti risultati economici, tecnici e sociali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'economia nazionale, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono classificati fra i comprensori da trasformare a termini dell'art. 1 del R. decreto 29 novembre 1925, n. 2464, i territori designati nell'annesso elenco, vistato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Alle spese occorrenti per le opere di trasformazione fondiaria in difetto di assegnazioni disponibili per le singole

categorie di lavori, sarà provveduto con apposito provvedimento legislativo di autorizzazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 147. — SIROVICH.

Primo elenco dei comprensori soggetti a trasformazione fondiaria di pubblico interesse.

Veneto. — Bassa Friulana.
Emilia. — Comprensorio di Brisighella - Bacini montani di Marano sul Panaro e Comuni limitrofi - Bacino del Sillaro.
Toscana. — Comprensorio della bonifica Grossetana - Bacino dell'Osa e dell'Albegna Valle dell'Orcia.
Abruzzi e Molise. — Piana di Venafro.
Campania. — Bassa Valle del Volturno (esclusi i territori dei consorzi di bonifica idraulica esistenti) - Vallo di Diano.
Basilicata. — Zona Ionica di Basilicata (Metaponto-Novasiri).
Calabria. — Bassa Valle del Neto Territorio fra il fiume Alli e la Punta delle Castella - Bacino del fiume Laverde.
Puglie. — Territorio di Arneo Fossa Premurgiana - Territorio di Ugento.
Sicilia. — Comprensorio di Terranova - Comprensorio di Caltagirone e Comuni limitrofi - Alto e Medio bacino del Belice.
Sardegna. — Campidano di Oristano - Campidano di Cagliari - Media Valle del Coghinas e territori limitrofi.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2602.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1927, n. 2315.

Autorizzazione all'Istituto di credito fondiario di Gorizia a continuare l'esercizio del credito fondiario nel territorio nel quale finora operava, mediante emissione di cartelle fondiarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646;
Veduto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1983, che estende ai territori annessi al Regno le vigenti disposizioni in materia di credito fondiario;
Veduta la deliberazione dell'Amministrazione provinciale del Friuli in data 19 maggio 1925 e la domanda dalla stessa Amministrazione presentata per l'autorizzazione all'Istituto di credito fondiario di Gorizia a continuare l'esercizio del credito fondiario;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Istituto di credito fondiario della provincia di Gorizia è autorizzato a continuare l'esercizio del credito fondiario nel territorio nel quale finora operava mediante emissione di cartelle fondiarie, nei limiti finora praticati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 151. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2603.

REGIO DECRETO 22 settembre 1927, n. 2300.

Radiazione del forte della Rocchetta dal novero delle fortificazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Forte della Rocchetta (campo trincerato di Trento) è radiato dal novero delle fortificazioni del Regno.

Art. 2.

Sono in conseguenza abolite le relative zone di servitù militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1927 Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 139. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2604.

REGIO DECRETO 3 novembre 1927, n. 2235.

Fusione della Cassa di risparmio di Copparo con quella di Ferrara.

N. 2235. R. decreto 3 novembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Copparo con quella di Ferrara.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2605.

REGIO DECRETO 3 novembre 1927, n. 2237.

Riconoscimento, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione di Brentino, con sede in Brentino (Verona).

N. 2237. R. decreto 3 novembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Brentino, con sede in Brentino (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2606.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1927, n. 2238.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia dell'Alto Pistoiese (Pracchia-San Marcello Pistoiese-Mammiano).

N. 2238. R. decreto 23 ottobre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Ferrovia dell'Alto Pistoiese (Pracchia-San Marcello Pistoiese-Mammiano).

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2607.

REGIO DECRETO 3 novembre 1927, n. 2239.

Fusione della Cassa di risparmio di Cologna Veneta con quella di Verona.

N. 2239. R. decreto 3 novembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Cologna Veneta con quella di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2608.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1927, n. 2245.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Monsanvito.

N. 2245. R. decreto 27 ottobre 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Monsanvito viene trasformato a favore del locale ospedale civico, amministrato dalla Congregazione di carità del luogo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2609.

REGIO DECRETO 11 novembre 1927, n. 2246.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Giovanni Conti », in Viale.

N. 2246. R. decreto 11 novembre 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Giovanni Conti » del comune di Viale viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2610.

REGIO DECRETO 17 novembre 1927, n. 2266.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Viterbo.

N. 2266. R. decreto 17 novembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato l'art. 34 dello statuto organico della Cassa di risparmio di Viterbo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2611.

REGIO DECRETO 3 novembre 1927, n. 2268.

Riconoscimento, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio irriguo del Vaso Baviona, con sede in Manerbio (Brescia).

N. 2268. R. decreto 3 novembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio irriguo del Vaso Baviona, con sede in Manerbio (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2612.

REGIO DECRETO 3 novembre 1927, n. 2265.

Riconoscimento, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio utenti del canale di Bastia d'Albenga, con sede in Bastia d'Albenga (Savona).

N. 2265. R. decreto 3 novembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio utenti del canale di Bastia d'Albenga, con sede in Bastia d'Albenga (Savona).

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1927 - Anno VI

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1927.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio di Rimini e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª) sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio;

Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, che porta modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria;

Viste le dimissioni presentate dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Rimini;

Decreta:

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio di Rimini è sciolto ed è temporaneamente affidata la gestione della Cassa di risparmio medesima al cav. avvocato Pietro Palloni, con la funzione di commissario straordinario presso detto istituto.

Roma, addì 12 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1927.

Soppressione del Magazzino provinciale dei valori bollati di Caserta e nuova giurisdizione dei Magazzini provinciali e compartimentali del bollo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, che approva la tabella degli uffici di economato delle Intendenze di finanza;

Visto il R. decreto-legge 17 gennaio 1927, n. 42, concernente, fra l'altro, l'istituzione delle Intendenze di finanza nei nuovi capoluoghi di Provincia e la soppressione dell'Intendenza di finanza di Caserta;

Determina:

Il Magazzino provinciale dei valori bollati di Caserta è soppresso a partire dal 1° luglio 1927.

I Comuni già appartenenti alla provincia di Caserta si riforniranno di valori bollati dagli uffici del registro e bollo entro la cui giurisdizione sono compresi giusta il decreto Ministeriale 19 novembre 1927.

La giurisdizione dei Magazzini provinciali e compartimentali del bollo, in seguito alla soppressione dell'Intendenza di finanza di Caserta ed alla creazione delle nuove Provincie giusta il precitato R. decreto-legge 17 gennaio 1927, n. 42, resta fissata come alla seguente tabella:

Numero d'ordine	SEDE DELL'UFFICIO		Numero d'ordine	GIURISDIZIONE
	Sede	Ufficio		
1	Alessandria	Intend. di finanza	1	Alessandria
2	Ancona	Id.	2	Ancona - Ascoli - Macerata - Pesaro - Zara
3	Aquila	Id.	3	Aquila - Chieti - Pescara - Teramo
4	Avellino	Id.	4	Avellino - Benevento
5	Bari	Id.	5	Bari
6	Bologna	Id.	6	Bologna - Ferrara - Forlì - Ravenna
7	Brescia	Id.	7	Brescia - Bergamo
8	Cagliari	Id.	8	Cagliari - Nuoro - Sassari
9	Caltanissetta	Id.	9	Agrigento - Caltanissetta - Enna
10	Catania	Id.	10	Catania - Ragusa - Siracusa
11	Catanzaro	Id.	11	Catanzaro - Cosenza
12	Como	Id.	12	Como - Sondrio - Varese
13	Cuneo	Id.	13	Cuneo
14	Firenze	Id.	14	Firenze - Arezzo - Pistoia - Siena
15	Foggia	Id.	15	Foggia - Campobasso
16	Genova	Id.	16	Genova - Imperia - Savona - Spezia
17	Lecce	Id.	17	Brindisi - Lecce - Taranto
18	Livorno	Id.	18	Livorno - Lucca - Massa - Pisa
19	Messina	Id.	19	Messina - Reggio Calabria
20	Milano	Id.	20	Milano
21	Napoli	Id.	21	Napoli
22	Novara	Id.	22	Novara - Vercelli
23	Palermo	Id.	23	Palermo - Trapani
24	Pavia	Id.	24	Cremona - Pavia - Piacenza
25	Perugia	Id.	25	Perugia - Rieti - Terni
26	Potenza	Id.	26	Matera - Potenza
27	Reggio Emilia	Id.	27	Modena - Parma - Reggio Emilia
28	Roma	Id.	28	Frosinone - Grosseto - Roma - Viterbo
29	Salerno	Id.	29	Salerno
30	Torino	Id.	30	Aosta - Torino
31	Trento	Id.	31	Venezia Tridentina (Bolzano - Trento)
32	Treviso	Id.	32	Belluno - Gorizia - Treviso - Udine
33	Trieste	Id.	33	Venezia Giulia (Fiume - Pola - Trieste)
34	Venezia	Id.	34	Padova - Rovigo - Venezia
35	Verona	Id.	35	Mantova - Verona - Vicenza

Roma, addì 13 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Cesare Lippizer di Giuseppe, nato a Venezia il 14 dicembre 1888 e residente a Pirano, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lippi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cesare Lippizer è ridotto in « Lippi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 24 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Lippizer fu Stefano, nato a Trieste l'11 marzo 1854 e residente a Trieste, via Ruggero Manna, 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lippi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Lippizer è ridotto in « Lippi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Lippizer nata Cavagna fu Giacomo, nata il 4 ottobre 1862, moglie;
2. Serafina di Giuseppe, nata il 10 maggio 1884, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 24 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Troha fu Francesco, nato a Trieste il 12 marzo 1865 e residente a Trieste, via G. Boccaccio, 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Trocca »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Troha è ridotto in « Trocca ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Troha nata Michle fu Giuseppe, nata nel 1850, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 24 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Gmeiner fu Riccardo, nato a Trieste il 25 gennaio 1877 e residente a Trieste, via S. Nicolò, 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Maineri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Gmeiner è ridotto in « Maineri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Pia Gmeiner, nata Ferreri, di Paolo, nata il 29 maggio 1880, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 24 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Camillo Zustovich fu Antonio, nato a Albona il 16 luglio 1861 e residente a Trieste, via S. Lucia, 6, e diretta ad ottenere a termini del l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giusti ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Camillo Zustovich è ridotto in « Giusti».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Eleonora Zustovich nata Della Picca di Pietro, nata il 20 gennaio 1894, moglie;
2. Igino di Camillo, nato il 9 maggio 1898, figlio;
3. Nidia di Camillo, nata il 28 giugno 1915, figlia;
4. Benito di Camillo, nato il 18 novembre 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 24 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Umberto Razmilovich fu Pietro, nato a Trieste il 18 febbraio 1895 e residente a Trieste, via G. Caprin 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rasmini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Umberto Razmilovich è ridotto in « Rasmini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Olga Razmilovich nata Buchbauer di Ignazio, nata il 17 novembre 1901, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite.
del 20 dicembre 1927 - Anno VI

Francia	72.59	Belgrado	32.56
Svizzera	355.92	Budapest (Pengo)	3.22
Londra	89.984	Albania (Franco oro)	358 —
Olanda	7.463	Norvegia	4.90
Spagna	308 —	Russia (Cervonetz)	95 —
Belgio	2.58	Svezia	4.98
Berlino (Marco oro)	4.407	Polonia (Sloty)	209 —
Vienna (Schillinge)	2.61	Danimarca	4.95
Praga	54.75	Rendita 3,50 %	70.15
Romania	11.40	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Peso argentino Oro	17.885	Rendita 3 % lordo	39.325
Peso argentino Carta	7.86	Consolidato 5 %	80.45
New York	18.43	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	18.44	Obbligazioni Venezie 3,50 %	69.10
Oro	355.61		

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 164.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 178 — Data della ricevuta: 25 febbraio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Verona — Intestazione della ricevuta: Boccoli dottor Luigi fu Tullio per conto della Congregazione dei Chierici della Pieve di Sandrà — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Rendita: L. 200 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. X — Data della ricevuta: 11 marzo 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Pesaro — Intestazione della ricevuta: Opera Pia Ospedale dei Pellegrini in Gabicce — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 380 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1923.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 17 dicembre 1927 - Anno VI.

Il direttore generale: CERESA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 46, dal 14 al 20 novembre 1927 - Anno VI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Agrigento	Porto Empedocle	B	1	—
Avellino	Aquilonia	B	—	1
Id.	Montoro Superiore	B	—	1
Bari delle Puglie	Acquaviva	B	—	1
Id.	Gioia del Colle	B	—	1
Bolzano	Bolzano	E	—	1
Brescia	Brescia	B	—	3
Brindisi	Ostuni	B	—	1
Campobasso	Roccasicura	B	—	1
Foggia	Celenza Valfortore	B	2	—
Id.	Cerignola	B	2	—
Id.	Lucera	B	1	—
Id.	Rignano Garganico	B	1	—
Id.	S. Agata di Puglia	B	1	—
Frosinone	Giuliano di Roma	B	1	—
Id.	Monte S. Giov. Camp.	B	1	—
Id.	Paliano	B	1	—
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	Pontecorvo	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Torre Caietani	B	1	—
Id.	Trivigliano	B	1	—
Id.	Veroli	B	1	—
Id.	Vico nel Lazio	B	1	—
Genova	Chiavari	B	1	—
Lecce	Taurisano	O	—	1
Lucca	Ponte Buggianese	B	—	1
Matera	Ferrandina	B	1	—
Id.	S. Mauro Forte	O	1	—
Milano	S. Fiorano	B	—	1
Napoli	Napoli	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Reggio di Calabria	Caulonia	B	—	2
Roma	Artena	B	—	1
Id.	Castel Madama	B	1	—
Id.	Piperno	B	1	—
Id.	Pisoniano	B	—	1
Id.	Roma	B	10	2
Taranto	Taranto	B	—	1
Id.	Id.	Cp O	—	1
Torino	Carmagnola	B	—	1
Id.	S. Maurizio	B	—	1
Treviso	Castelfranco Veneto	B	—	1
Varese	Capronno	B	1	—
Id.	Marnate	B	—	1
Id.	Solbiate Olona	B	1	—
Venezia	Mira	S	—	1
			35	28

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio sintomatico.				
Alessandria	Giarole	B	—	1
Cagliari	Villamar	B	—	1
Nuoro	Orotelli	B	—	1
Id.	Tinnura	B	—	1
Palermo	Castronovo	B	—	2
Roma	Roma	B	1	—
			1	6
Afta epizootica.				
Agrigento	Licata	B	4	—
Alessandria	Oviglio	B	2	—
Id.	Tigliole d'Asti	B	—	1
Id.	Tonco	B	—	1
Ancona	Serra S. Quirico	B	1	—
Aquila degli Abruzzi	Montereale	B	1	—
Arezzo	Castel San Niccolò	B	—	1
Id.	Pratovecchio	B	—	1
Bergamo	Casnigo	B	1	—
Id.	Dossena	B	—	1
Id.	Rocca del Colle	B	—	2
Id.	S. Martino de' Calvi	B	1	—
Bologna	Camugnano	B	6	—
Id.	Monte S. Pietro	B	1	—
Bolzano	Tesino	BO	1	—
Brescia	Cossirano	B	—	2
Id.	Ghedi	B	—	1
Id.	Remedello Sopra	B	1	—
Id.	Rodengo	B	—	1
Como	Ballabio	B	4	—
Id.	Lecco	B	1	—
Cremona	Casalmorano	B	1	—
Id.	Motta Baluffi	B	1	—
Id.	Pessina Cremonese	B	1	—
Id.	Torre de' Picenardi	B	1	1
Cuneo	Busca	B	1	—
Ferrara	Bondeno	B	1	—
Id.	Ferrara	B	2	—
Id.	S. Agostino	B	1	—
Foggia	Orta Nova	B	7	—
Frosinone	Boville Ernica	B	1	—
Id.	Morolo	B	1	—
Genova	Campomorone	B	1	—
Macerata	Montecassiano	B	1	—
Id.	S Severino Marche	B	2	—
Mantova	Asola	B	—	1
Milano	S. Stefano Lodigiano	B	—	1
Modena (a)	Pavullo	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Napoli	Napoli	B	—	1
Novara	Borgomanero	B	1	—
Padova	Piombino Dise	B	—	1
Pavia	Bascapè	B	1	—
Id.	Carbonara	B	1	—
Id.	Montù Beccaria	B	1	—
Id.	Villabiscossi	B	3	—
Pesaro e Urbino	Urbino	B	—	3
Pisa	S. Miniato	B	3	—
Potenza	Anzi	B	2	—
Id.	Brindisi di Montagna	B	1	—
Roma	Affile	B	1	—
Id.	Allumiere	B	1	—
Id.	Anguillara	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Roma	Bracciano	B	1	—
Id.	Campagnano	B	1	—
Id.	Cerveteri	B	1	—
Id.	Formello	B	1	—
Id.	Manziana	B	1	—
Id.	Mazzano Romano	B	—	1
Id.	Nepi	B	1	—
Id.	Nerola	B	—	1
Id.	Palombara	B	1	—
Id.	Ponzano Romano	B	1	—
Id.	Roma	B	12	2
Rovigo	Taglio di Po	B	1	—
Terni	Narni	B	1	—
Id.	Torano	B	1	—
Id.	Terni	B	1	—
Torino	Balangero	B	1	—
Id.	Bussoleno	B	1	—
Id.	Coàzze	B	—	1
Id.	Cumiana	B	1	—
Id.	Giaveno	B	—	1
Trento	Cagnò	B	1	1
Id.	Cavedina	B	—	1
Id.	Celadizzo	B	1	2
Id.	Cogolo	B	8	—
Id.	Dimaro	B	1	—
Id.	Laurègno	B	1	—
Id.	Malè	B	—	1
Id.	Peio	B	3	—
Id.	Rumo	B	2	—
Id.	Salter-Màgolo	B	1	—
Id.	Samoclèvo	B	1	—
Id.	Termenago	B	8	1
Treviso	Castelfranco Veneto	B	1	—
Id.	Crespano del Grappa	B	—	1
Varese	Musadino	B	1	—
Viterbo	Arlena di Castro	B	1	—
Id.	Bieda	B	1	—
Id.	Bomarzo	B	1	—
Id.	Caprarola	B	1	—
Id.	Cellere	B	2	—
Id.	Ronciglione	B	1	—
Id.	Sutri	BS	2	—
Id.	Tuscania	B	2	—
Id.	Veiano	B	1	—
Id.	Vetralla	B	2	—
Id.	Viterbo	BS	2	—
			136	32

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Cerreto d'Esi	S	—	4
Id.	Serra S. Quirico	S	—	2
Aquila degli Abruzzi	Aquila	S	2	2
Arezzo	Cortona	S	2	—
Id.	Montevarchi	S	—	1
Belluno	Belluno	S	—	2
Bologna	Bologna	S	1	—
Campobasso	Campobasso	S	1	—
Id.	Campolieto	S	2	—
Cosenza (a)	Dipignano	S	—	4
Id.	Rossano	S	—	1

Segue *Malattie infettive dei suini.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Cuneo	Morozzo	S	1	—
Enna	Troina	S	—	2
Ferrara	Argenta	S	3	—
Firenze	Firenze	S	1	—
Fiume	Fiume	S	1	1
Foggia	Faeto	S	3	—
Id.	Pietramontecorvino	S	2	—
Id.	S. Severo	S	1	—
Id.	Torremaggiore	S	2	—
Id.	Volturara Appula	S	1	—
Frosinone	Pontecorvo	S	1	—
Matera	S. Mauro Forte	S	—	1
Id.	Tricarico	S	1	—
Modena (a)	Modena	S	2	—
Novara	Agrate Conturbia	S	1	—
Parma (a)	Soragna	S	1	—
Perugia	Castiglione del Lago	S	—	1
Id.	Marsciano	S	3	—
Id.	Monte Santa Maria	S	1	—
Potenza	Montemilone	S	2	—
Id.	Rionero	S	2	—
Id.	S. Chirico Raparo	S	1	—
Ravenna	Ravenna	S	1	—
Reggio nell'Emilia	Bagnolo in Piano	S	—	1
Id.	Reggiolo	S	1	—
Roma	Roma	S	1	—
Siena	Castellina in Chianti	S	—	1
Id.	Siena	S	—	2
Id.	Sovicille	S	1	—
Teramo	Teramo	S	—	2
Trieste	Trieste	S	10	1
Udine	Cordenous	S	—	1
Venezia	S. Stino di Livenza	S	1	—
Id.	Torre di Mosto	S	1	—
			54	29

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Modena (a)	S. Cesario	E	—	1
Napoli	Frattamaggiore	E	—	1
Id.	Napoli	E	6	1
Palermo	Trabia	E	—	1
			6	4

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila degli Abruzzi	Opi	E	1	—
Avellino	Avellino	E	3	—
Id.	Forino	E	1	—
Id.	Lauro	E	4	—
Id.	Mercogliano	E	1	—
Id.	Montoro Inferiore	E	3	—
Id.	Moschiano	E	3	—
Id.	Pietradefusi	E	—	1
Id.	Quindici	E	—	4
Bari delle Puglie	Gravina	E	1	—
Id.	Terlizzi	E	1	—
Catania	Adernò	E	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue *Farcino criptococcico*				
Catania	Bronte	E	7	—
Id.	Giarre	E	2	—
Id.	Paternò	E	1	—
Id.	Riposto	E	1	—
Genova	Carasco	E	1	—
Id.	Castiglione Chiavar.	E	—	2
Messina	Messina	E	1	—
Id.	Spadafora S. Martino	E	1	—
Id.	Taormina	E	1	—
Napoli	Afragola	E	1	—
Id.	Barano	E	1	—
Id.	Boscotrecase	E	1	—
Id.	Carinola	E	1	—
Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Marcianise	E	1	—
Id.	Napoli	E	5	—
Id.	Palma Campania	E	2	—
Id.	Poggiomarino	E	2	—
Id.	S. Giuseppe	E	1	—
Id.	Terzigno	E	5	—
Id.	Valle di Maddaloni	E	1	—
Palermo	Palermo	E	83	—
Id.	Villabate	E	1	—
Roma	Roma	E	1	—
Salerno	Angri	E	2	—
Id.	Mercato S. Severino	E	1	—
Id.	Minori	E	1	1
Id.	Montecorvino Rovel.	E	—	1
Id.	Nocera Inferiore	E	2	—
Id.	Salerno	E	1	1
Id.	S. Cipriano Picentino	E	—	2
Id.	S. Marzano sul Sar.	E	1	1
Id.	San Valentino Torio	E	2	—
Id.	Sarno	E	5	—
Id.	Scafati	E	3	—
Id.	Vietri sul Mare	E	2	—
Spezia	Follo	E	2	—
Id.	Spezia	E	2	—
			166	13
Rabbia				
Ancona	Ancona	Cn	—	2
Caltanissetta	Mazzarino	E	—	1
Cosenza (*a*)	Acri	Cn	—	1
Firenze	Calenzano	Cn	—	1
Forlì	S. Clemente	Cn	—	1
Genova	Ronco Scrivia	Cn	—	1
Macerata	Macerata	Cn	1	—
Id.	Potenza Picena	Cn	3	—
Id.	Sarnano	Cn	2	—
Id.	Id	O	1	—
Matera	Accettura	B	2	—
Id.	Grottole	Cn	—	1
Id.	Nova Siri	Cn	—	1
Milano	Milano	Cn	—	1
Napoli	Casagiove	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	1	8
Id.	Portici	Cn	—	1
Id.	Pozzuoli	Cn	—	2
Id.	S. Giuseppe	Cn	—	1
Segue *Rabbia.*				
Palermo	Palermo	B	2	—
Id.	Id.	Cn	6	4
Pesaro e Urbino	Piandimeleto	Cn	—	1
Varese	Velate	Cn	—	1
			18	29
Rogna.				
Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila degli Abruzzi	Aquila	O	—	1
id.	Barrea	O	1	—
Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Castel di Sangro	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Campobasso	Pescopennataro	O	1	—
Foggia	S. Giovanni Rotondo	O	1	—
Id.	Sannicandro Gargan.	O	1	—
Frosinone	Alatri	O	1	—
Id.	Paliano	O	1	—
Imperia	Coldirodi	E	—	4
Id.	Ospedaletti	E	—	1
Id.	Seborga	E	—	3
Macerata	Pioraco	O	1	—
Id.	Sefro	B	1	—
Perugia	Foligno	O	4	—
Potenza	Melfi	O	1	—
Id.	Venosa	O	1	—
Roma	Roma	E	1	—
Id.	Id.	O	1	2
Udine	Casarsa della Delizia	E	1	—
Viterbo	Bagnaia	O	2	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			26	11
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Foggia	S. Marco in Lamis	O	1	—
Frosinone	Morolo	O	1	—
Id.	Ripi	O	1	—
Rieti	Castel di Tora	Cp	1	—
Id.	Scandriglia	Cp	1	—
Roma	Gorga	O	1	—
Id.	Mazzano Romano	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Viterbo	Bagnoregio	O	1	—
Id.	Bieda	O	1	—
Id.	Bomarzo	O	2	—
Id.	Vetralla	O	2	—
Id.	Viterbo	O	2	—
			16	—
Vaiuolo ovino.				
Aquila degli Abruzzi	Carsoli	O	2	—
Arezzo	Arezzo	O	—	1
Id.	Bibbiena	O	1	—
Id.	Castel S. Niccolò	O	—	2
Id	Pieve S. Stefano	O	4	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Vaiuolo ovino.*			
Arezzo	Poppi	O	—	1
Bari delle Puglie	Altamura	O	4	2
Id.	Bitonto	O	1	—
Id.	Gravina	O	1	—
Id.	Grumo Appula	O	1	—
Id.	Santeramo in Colle	O	1	—
Firenze	Londa	O	1	—
Id.	Reggello	O	1	—
Id.	Signa	O	1	—
Foggia	Cerignola	O	—	2
Id.	Foggia	O	—	1
Id.	Manfredonia	O	3	—
Id.	S. Marco la Catola	O	1	—
Forlì	Montefiore Cenca	O	—	1
Frosinone	Anagni	O	1	—
Id.	Filettino	O	1	—
Id.	Patrica	O	1	—
Pisa	Bientina	O	1	—
Id.	Capannoli	O	1	—
Id.	Cascina	O	1	—
Id.	Pontedera	O	1	—
Id.	Vecchiano	O	2	—
Potenza	Lavello	O	1	—
Roma	Cisterna	O	—	1
Id.	Palestrina	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Salerno	Montesano sulla Mar.	O	3	—
Siena	Casale d'Elsa	O	3	—
Id.	Pienza	O	1	—
Taranto	Maruggio	O	4	—
Viterbo	Acquapendente	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
			47	12
	Aborto epizootico.			
Foggia	Cerignola	E	3	—
Id.	Foggia	E	4	—
Modena (*a*)	Fiorano	B	2	2
Id.	Maranello	B	1	—
Id.	Spilamberto	B	2	3
Reggio nell'Emilia	Cavriago	B	1	1
Id.	Gualtieri	B	—	3
Id.	Reggio nell'Emilia	B	2	—
			15	9
	Influenza del cavallo.			
Catania	Adernò	E	5	—
Perugia	Foligno	E	—	1
Pisa	Calci	E	3	—
			8	1
	Tubercolosi bovina.			
Salerno	Salerno	B	—	2
Taranto	Taranto	B	2	—
Udine	Udine	B	—	1
			2	3
	Colera dei polli.			
Belluno	Belluno	P	—	1
Ferrara	Massafiscaglia	P	—	4
Firenze	Vaglia	P	—	1
Fiume	Fiume	P	—	1
Modena (*a*)	Modena	P	1	—
Parma (*a*)	Soragna	P	6	—
Pisa	Pontedera	P	1	—
Rovigo	Porto Tolle	P	1	—
Id.	Villadose	P	4	—
Rodi (Egeo)	Rodi	P	—	1
			13	8

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie con casi di malattia	Numero dei Comuni con casi di malattia	Numero delle località con casi di malattia
Carbonchio ematico	23	46	63
Carbonchio sintomatico	5	6	7
Afta epizootica	35	98	168
Malattie infettive dei suini	28	45	83
Morva	3	4	10
Farcino criptococcico	11	50	179
Rabbia	13	21	47
Rogna	12	23	37
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	13	16
Vaiuolo ovino	14	37	59
Aborto epizootico	3	8	24
Influenza del cavallo	3	3	9
Tubercolosi bovina	3	3	5
Colera dei polli	9	10	21

B *bovina*; Bf *bufalina*; O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*; Ca *canina*; Fl *felina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Varianti al concorso per la compilazione di un soggetto cinematografico di argomento aviatorio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale 18 agosto 1927, che bandisce un concorso per la compilazione di un soggetto cinematografico di argomento aviatorio;

Decreta:

Art. 1.

I commi *b*), *g*), *h*) dell'art. 2 del suddetto decreto Ministeriale sono sostituiti dai seguenti:

« *b*) Contenere elementi drammatici e comici che destino gli intimi sentimenti del popolo ma che siano moralmente ineccepibili e che mantengano alto il decoro degli aviatori, siano militari, siano civili ».

« *g*) Esemplificare la futura potenza offensiva dell'arma dell'aria e i mezzi di difesa occorrenti ».

« *h*) Mettere in azione tutti velivoli italiani almeno nella costruzione ».

Art. 2.

Il termine fissato nell'art. 4 per la presentazione dei lavori è prorogato al 1° febbraio 1928.

Art. 3.

L'art. 7 dello stesso decreto è sostituito dal seguente:

« La Commissione di esame dei lavori presentati sarà nominata dal Ministero dell'aeronautica e comprenderà un rappresentante del Ministero stesso, un rappresentante dell'Istituto « L.U.C.E. » e tre rappresentanti del Consiglio direttivo della Cinemateca militare di propaganda ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 novembre 1927 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di direttore straordinario della Stazione sperimentale di granicoltura « Benito Mussolini », in Sicilia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 5 del R. decreto 12 agosto 1927, n. 2034, concernente la costituzione di un consorzio per la fondazione ed il funzionamento della Stazione sperimentale di granicoltura « Benito Mussolini » in Sicilia;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di provvedere, in attesa della costituzione degli organi previsti per l'amministrazione dell'ente, alla nomina del direttore, per l'organizzazione dei servizi dell'istituto anzidetto;

Decreta:

E' aperto il concorso per direttore straordinario della Stazione sperimentale di granicoltura « Benito Mussolini » in Sicilia.

Lo stipendio e gli aumenti periodici del predetto direttore sono quelli stabiliti per il grado 7° del gruppo *A*, e, cioè, L. 16,000 annue, come stipendio iniziale, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 4200; inoltre il Consiglio di amministrazione, con l'approvazione del Ministero, fisserà l'assegnazione di una speciale indennità al nominato.

La condizione economica e giuridica del predetto direttore sarà stabilita nel regolamento interno, di cui all'art. 8 del citato decreto 12 agosto 1927, n. 2034, il quale determinerà la misura dello stipendio nonchè le disposizioni riguardanti la conferma, il trattamento di quiescenza e le norme disciplinari del personale della Stazione sperimentale stessa.

Per lo svolgimento del concorso si osserveranno le norme contenute negli articoli 18 e 29 del regolamento generale per gli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, approvato col R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762 (fatta eccezione delle norme riguardanti l'esperimento didattico di cui agli articoli 25 e 26) nonchè quelle di cui ai comma 3° e 4° dell'art. 5 del R. decreto 12 agosto 1927, n. 2034.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura), la loro domanda in carta legale da L. 3, entro 4 mesi dalla prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del presente decreto, corredata dei seguenti documenti:

a) un'esposizione in carta libera, in 5 copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, in 6 copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni. Queste ultime dovranno essere presentate in 5 esemplari;

d) l'atto di nascita;

e) il certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano, non regnicolo;

f) il certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

g) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

h) quietanza comprovante il versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, inoltre quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti i quali appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), debbono invece presentare una attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione stessa, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Sono ammessi soltanto lavori stampati, in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Roma, addì 26 novembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.